



Capozucca Insurance Broker srl

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2009 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Le informazioni contenute in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile

Sezione I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Capozucca Insurance Broker srl, avente:

- > Capitale sociale: Euro 120.000,00 i.v.
- > Sede operativa: Corso Garibaldi, 308 – 62012 Civitanova Marche (MC) – Italy
- > Sede legale: Corso Garibaldi, 308 – 62012 Civitanova Marche (MC) - Italy
- > Partita IVA e codice fiscale n. 01665310437 - REA n. MC - 171078
- > Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM al n. M114
- > Iscrizione R.U.I. sez. B n. B000269514 presso l'IVASS
- > Sito internet: www.capozucca.com
- > Telefono: 0733.771966 - Telefax: 0733.1930156
- > Capozucca Insurance Broker srl è assicurata per i rischi professionali con Lloyd's- con polizza n104132450 emessa il 31/12/2014.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

Il mediatore creditizio dev'essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi).

L'iscrizione non è necessaria quando l'attività di raccolta di domande di finanziamento è svolta strumentalmente ad un'altra attività professionale come, ad esempio, i prestiti finalizzati al consumo.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Il **rischio tipico** della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il cliente (da ora anche "le parti") esclusivamente in forma scritta attraverso un mandato oneroso (da ora anche "mandato" o "contratto")

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
1. Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	3,00%
2. Prestiti Personali e Cessioni del quinto	10,00%
3. Leasing	5,00%
4. Mutui ipotecari alle imprese	3,00%
5. Altri tipi di finanziamento	3,00%
Penali nel caso di: - violazione del patto di esclusiva; - revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art.5 del mandato di mediazione; - rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.	€ 1.000
Rimborso spese di istruttoria	Fino ad un massimo di € 500
Rimborso spese documentate	Fino ad un massimo di € 500

Sezione IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA.

Durata: Il contratto è a tempo determinato e la durata è di mesi 6 decorrenti dal momento in cui il Cliente provvede a consegnare al Mediatore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico. Il contratto darà rinnovabile per uguale periodo salvo disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 15 giorni prima della scadenza.

Recesso nel caso di offerta fuori sede: Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera



Capozucca Insurance Broker srl

raccomandata a/r. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Modalità di conferimento dell'incarico: L'incarico può essere conferito secondo la seguente modalità: esclusiva ed irrevocabile: in tal caso il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto prima della scadenza. In tali casi il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nel caso di recesso prima della scadenza; libero: in tali casi il Cliente non ha particolari obblighi nei confronti del Mediatore Creditizio;
Obblighi informativi del cliente: è fatto obbligo al cliente di fornire a Capozucca Insurance Broker srl la documentazione indicata nel contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.
Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto: Nel caso in cui l'incarico di mediazione creditizia sia conferito con esclusiva e sia irrevocabile, il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: α) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria; β) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero; γ) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.
Penali e spese: In virtù dell'incarico di mediazione creditizia, conferito in via esclusiva ed irrevocabile, il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari ad Euro 1.000 nelle seguenti ipotesi: o violazione del patto di esclusiva; o revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art.5; o rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante. Il Cliente è tenuto in ogni caso a corrispondere al Mediatore Creditizio eventuali spese di istruttoria fino ad un massimo di Euro 500 ed a rimborsare al Mediatore Creditizio le ulteriori spese documentate dal medesimo sostenute per l'adempimento dell'incarico fino ad un massimo di Euro 500. Nel caso di mancata approvazione della richiesta di finanziamento o nell'ipotesi in cui il contratto venga risolto dal Mediatore Creditizio ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Mediatore Creditizio le spese documentate/spese di istruttoria dal medesimo sostenute per l'adempimento del presente contratto fino ad un massimo di Euro 500.
Foro Competente: Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Bergamo. Le disposizioni relative al foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.
Assenza di garanzie: Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente. Il Mediatore Creditizio, pertanto non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento. Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Sezione V – GESTIONE RECLAMI

IL Mediatore Creditizio ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami al quale il cliente potrà rivolgersi in caso di bisogno. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite lettera a/r
1. nominativo/denominazione del Cliente 2. recapiti del Cliente 3. data del contratto di mediazione 4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto 5. motivazione del reclamo 6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio	Capozucca Insurance Broker srl – Direzione – Ufficio Reclami Corso Garibaldi, 308 – 62012 Civitanova Marche (MC)

Sezione VI – DEFINIZIONI

Termine	Significato
Cliente	qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio
Finanziamento	si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
Offerta fuori sede	l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio
Locale aperto al pubblico	il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
Intermediari Finanziari	società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
Penale	somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
T.U.B.	Testo Unico Bancario adottato con d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385
OAM	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi
Fideiussione	è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l'adempimento degli obblighi contrattuali di un altro soggetto (il contraente) nei confronti di un terzo (il beneficiario) (art. 1936 c.c.) Il fideiussore è colui o coloro che: - rilascia la garanzia a favore di un beneficiario e incassa il corrispettivo; - paga l'eventuale indennizzo;



Capozucca Insurance Broker srl

	- esercita il diritto di surroga nei confronti del beneficiario.
Debitore, Contraente o Coobbligato	è il soggetto (persona fisica o giuridica) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia. È colui che: - è obbligato ad adempiere l'obbligazione principale ed a prestare la garanzia; - paga il corrispettivo della fidejussione; - con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.
Beneficiario, Ente Garantito Assicurato	è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata. È colui che: - chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fidejussorio; - può subire il danno per l'inadempienza del Contraente; - chiede il risarcimento al garante.
Corrispettivo:	è la somma corrisposta dal Contraente per l'emissione della fidejussione, calcolata anticipatamente in relazione alla somma garantita e in un'unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.
Sinistro o escussione della garanzia:	atto giuridico mediante il quale il Beneficiario, a causa dell'inadempienza del debitore principale (il Contraente), riscuote la somma garantita dalla fidejussione.
Rivalsa:	è quella azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei Confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati.(art. 1950 e 1951 c.c.)

3/15